

1.800

A. S. 2145

Emendamento al disegno di legge di conversione

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.»;

c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa”.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
25 NOVEMBRE 2015, n. 185

All'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”.

All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per



adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «legge 24 marzo 2012, n. 37», sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27».

All'articolo 10, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al comma 2, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del Servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari già oggetto del Contratto di servizio con Trenitalia S.p.a continuano ad essere affidati alla medesima società. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016.».

All'articolo 11, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le misure già previste dall'articolo 1, comma 294 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017, sono disciplinate dai commi seguenti.

2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma, sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma" e l'ultimo periodo è soppresso.».

All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:



«1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».


All'articolo 15:

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente."

Al comma 6, primo periodo, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "agli Enti locali";

Al comma 6, secondo periodo, le parole: "Il Comune riconosce" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Enti locali riconoscono", la parola: "affida" con la seguente: "affidano" e dopo le parole: "corrispondente al valore dell'intervento" sono aggiunte le seguenti: "e comunque non inferiore a 5 anni".

IL GOVERNO



A.S. 2145

Conversione in legge del d.l. 25/11/2015, n. 185, recante *“Misure urgenti per interventi nel territorio.”*.

**RELAZIONE TECNICA
AL MAXIEMENDAMENTO**

MODIFICHE AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1, comma 1 - bis

La proposta emendativa, prorogando alcuni termini per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, reca mere modifiche ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

MODIFICHE AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

Articolo 4 , comma 1 – bis

La norma è volta ad indicare le modalità per l'assegnazione dello stanziamento disposto dal comma 694 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 a favore dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013.

Tali risorse, allocate nel Fondo per le emergenze nazionali, devono essere assegnate integrandole nel procedimento volto al superamento dell'emergenza disciplinato dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Tenuto conto che la disposizione in argomento non modifica il profilo di spendibilità delle relative somme, la stessa non determina nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7, comma 4 - bis

L'emendamento, che si inserisce nel corpo normativo della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non comporta oneri e, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intervento, prevede la possibilità di utilizzare, in aggiunta ai fondi già stanziati dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica da parte



del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente (ad esclusione di quelli relativi a spese in conto capitale nonché di quelli riferiti alla riduzione del personale civile) relativi principalmente alla riduzione del personale militare e nel limite massimo del 50 per cento, conseguenti all'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della citata legge n. 244 del 2012.

Sul piano concettuale e attuativo, tale meccanismo di copertura finanziaria degli oneri è perfettamente simmetrico a quello asseverato attraverso la delega riservata alle Forze di polizia dall'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge n. 124 del 2015, consistente, anche in quel caso, nell'utilizzo, "previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione..." della prevista riorganizzazione.

In particolare, le richiamate disposizioni della legge n. 244 del 2012 prevedono che le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare, delineato dai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 28 gennaio 2012, accertate nel corso di ciascun esercizio finanziario in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, siano destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative e in questo senso l'intervento risulta in parte modificativo. Al riguardo le relazioni tecniche a suo tempo poste a corredo dei citati decreti legislativi già quantificano i risparmi di spesa, in termini previsionali.

Articolo 9 , comma 3

Si tratta di una modifica formale che non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 10 , commi 2-bis e 2-ter

La disposizione di cui al **comma 2-bis** prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire i criteri di verifica degli impianti a fune, dall'emanazione del quale dipende la non applicazione dei termini di scadenza di detti impianti, gli stessi impianti a fune la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non sia scaduta possono godere di una proroga di due anni.



Trattandosi di norma avente carattere ordinamentale, la stessa non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In relazione alla disposizione di cui al **comma 2-ter** si fa presente quanto segue. Il Contratto in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri a M/L percorrenza 2009-2014 (CdS), sottoscritto ai sensi del Regolamento 1370/2007 e della legge 222/2007 fra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia, ha proseguito i suoi effetti agli stessi patti e condizioni anche per il 2015. La disposizione, al fine di non compromettere la continuità del servizio, prevede che anche per l'anno 2016 i servizi già oggetto del citato contratto continuano ad essere affidati a Trenitalia.

Viene, inoltre, autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere alla citata società, per gli anni 2015 e 2016, le risorse allo scopo stanziato in bilancio.

Al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto si provvede con le risorse allocate nel capitolo 1542 del Ministero dell'economia e delle finanze che presenta una dotazione annuale pari ad euro 242.922.703,00.

Pertanto, la previsione normativa non comporta effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, essendo le risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 11, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater

La disposizione, al fine di allineare la procedura di erogazione del contributo a favore del servizio trasporto merci ferroviario a quanto previsto negli altri Paesi comunitari, che hanno già ottenuto l'assenso delle istituzioni europee, prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente alle imprese ferroviarie.

La stessa dispone - oltre il contributo, già previsto a l.v., in favore delle imprese ferroviarie che hanno origine o destinazione in alcune specifiche regioni del sud Italia - una compensazione aggiuntiva da destinare alle imprese ferroviarie che operano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, tesa a calibrare la contribuzione in funzione dei costi esterni che la modalità ferroviaria consente di evitare rispetto ai modi di trasporto concorrenti.

Con la disposizione si consente quindi la piena utilizzazione delle risorse stanziato in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 , comma 1 - bis

L'intervento normativo reca un onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di contributo dello Stato alla fase di completamento entro il 31 dicembre 2016 delle procedure di stabilizzazione, alle quali sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse preordinate per tale finalità autorizzate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 15, commi 4 e 6

La disposizione apporta modifiche ai commi 4 e 6. In particolare viene previsto l'invio al Parlamento della relazione predisposta dal CONI sull'utilizzo delle risorse assegnate e una durata minima dell'affidamento dell'impianto sportivo all'associazione o società sportiva.

La disposizione ha natura procedurale e non determina, pertanto, effetti finanziari negativi.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha avuto esito:

PR

POSITIVO

NEGATIVO

Il Reggente Generale dello Stato

14 DIC. 2015

[Handwritten Signature]

